

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER IRCCS

Delibera del Direttore Generale n. 251 del 17-04-2024

Proposta n. 416 del 2024

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE, ENTE GESTORE ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE E DI PSICOTERAPIA FAMILIARE DI FIRENZE SRL - IAF.F, PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA

Dirigente: BINI CARLA

Struttura Dirigente: AMM. LEGALE E RAPPORTI CON UNIVERSITA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER I.R.C.C.S.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto	Tirocini
Contenuto	AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE, ENTE GESTORE ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE E DI PSICOTERAPIA FAMILIARE DI FIRENZE SRL - IAF.F, PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA

Area Tecnico Amm.va	AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
Coord. Area Tecnico Amm.va	BINI CARLA
Struttura	AFFARI LEGALI E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
Dirigente proponente	BINI CARLA
Responsabile del procedimento	BINI CARLA
Immediatamente Esecutiva	NO

Conti Economici			
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	6	Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS di Firenze e l'Istituto di Terapia Familiare, Ente gestore Istituto di Alta formazione e di Psicoterapia Familiare di Firenze srl - IAF.F, per lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo Morello Marchese
(D.P.G.R.T. n. 149 del 28 agosto 2023)

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;
- il Decreto Legge n. 75 del 22.06.2023, così come modificato dalla Legge n. 112 del 10.08.2023, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” ed in particolare l’art. 8-bis, contenente “*Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale*”;
- la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e successive modifiche ed integrazioni, di “*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*”;
- la Legge Regionale Toscana n. 12 del 16.03.2023 e successive modifiche ed integrazioni “*Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla L.r. 40/2005*” con la quale si è proceduto alla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed in particolare l’art. 13 con il quale sono state dettate le “*Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer ad Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS...*”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 28.08.2023 con il quale il Dr. Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01.02.2021;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 01.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 01.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. Meyer in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l’A.O.U. Meyer ha disposto la presa d’atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;

Su proposta del Responsabile della S.O.C. Affari legali e Rapporti con l’Università Dr.ssa Carla Bini la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;

Premesso che:

- l’art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nelle quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e d’intervento in situazioni di emergenza;

- l'Ordinanza Ministeriale del 10.12.2004 e s.m.i e la Circolare M.I.U.R. prot. n. 2563 del 29.05.2008 prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che:

- il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998;
- nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia;
- sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore;

Vista la richiesta pervenuta dall'Istituto di Terapia Familiare, Ente gestore Istituto di Alta formazione e di Psicoterapia Familiare di Firenze srl - IAF.F, riconosciuto dal M.I.U.R per la legittimazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica con D.M. del 20.03.1998 pubblicato sulla G.U. n.92 del 21.04.98;

Dato atto che presso l'A.O.U. Meyer IRCCS è operativo il Servizio di Psicologia Ospedaliera Pediatrica che eroga servizi di psicoterapia e di diagnostica;

Evidenziata l'opportunità di procedere alla sottoscrizione di un testo convenzionale tra l'AOU Meyer IRCCS e l'Istituto di Terapia Familiare, che regola nello specifico lo svolgimento di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia;

Acquisito al riguardo il parere favorevole della Dr.ssa Rosanna Martin, responsabile del Servizio di Psicologia Ospedaliera Pediatrica, per l'accoglimento di massimo 2 tirocinanti all'anno, come esplicitato nel testo convenzionale;

Atteso che la convenzione in oggetto:

- non comporta oneri specifici a carico dell'AOU Meyer IRCCS;
- non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati;
- prevede, per i tirocinanti, la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte dell'Istituto;

Precisato che:

- l'AOU Meyer IRCCS si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il numero di tirocinanti concordato compatibilmente con le possibilità di inserimento nei servizi aziendali;
- verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare le attività svolte;
- per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio e predisposto uno specifico progetto formativo e di orientamento;

Visto lo schema di convenzione allegato n. 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Carla Bini sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

Acquisito il parere del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa, Dott.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

DELIBERA

Per quanto esposto in parte narrativa che espressamente si richiama,



- 1) Di autorizzare la stipula con l'Istituto di Terapia Familiare, Ente gestore Istituto di Alta formazione e di Psicoterapia Familiare di Firenze srl - IAF.F, della convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo lo schema 1 allegato al presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere sul Bilancio;
- 3) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer I.R.C.C.S..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)



Scuola di specializzazione
ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE



Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS e l’Istituto di Terapia Familiare, Ente gestore Istituto di Alta formazione e di Psicoterapia Familiare di Firenze srl - IAF.F, per lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, con sede in Firenze, Viale Pieraccini 24, Partita IVA/CF 02175680483, di seguito denominata “AOU Meyer IRCCS”, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02.06.1956;

e

l’Istituto di Terapia Familiare, Ente gestore Istituto di Alta formazione e di Psicoterapia Familiare di Firenze srl - IAF.F, con sede in Via della Torretta, 16 – 50137 - Firenze, codice fiscale e partita IVA 06923700485, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dr. Gianpaolo Lombardi, nato a Napoli il 16-01-1971, (C.F. LMBGPL71A26F839Q),

Premesso che

- che l’art. 3 della L. n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- che ai sensi degli artt. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in 150 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l’allievo possa confrontare le specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata all’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- che presso l’AOU Meyer IRCCS è operativo il Servizio di Psicologia Ospedaliera Pediatrica che eroga servizi di psicoterapia e di diagnostica;

Le parti convengono e stipulano quanto segue



Scuola di specializzazione
ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE



Art. 1

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia degli allievi iscritti alla Scuola, secondo quanto previsto dalla Legge 56/1989 sull'Ordinamento della professione di psicologo e il Decreto Ministeriale 509/1998.

Il tirocinio sarà svolto presso le strutture dell'AOU Meyer IRCCS in Viale Pieraccini 24, 50139 Firenze.

Art. 2

I tirocinanti devono essere iscritti all'Ordine Professionale dei Medici o all'Ordine Professionale degli Psicologi.

Art. 3

Il numero dei tirocinanti ammessi è di massimo 2 per anno ed è comunque regolato in base alla disponibilità dei posti presso il Servizio di Psicologia Ospedaliera Pediatrica.

Art. 4

Il tirocinio ha durata annuale, con inizio il 15 gennaio o il 1 luglio.

Art. 5

Dal 1 al 31 ottobre e dal 1 al 31 maggio la Scuola proporrà al Direttore della Psicologia Ospedaliera, Dr.ssa Rosanna Martin, i nominativi degli allievi che vorranno usufruire dell'attività di tirocinio da svolgere presso l'AOU Meyer IRCCS che saranno selezionati dopo un colloquio valutativo e tenuto conto del curriculum vitae dell'aspirante tirocinante.

L'accoglimento del tirocinante sarà comunicato alla Scuola entro il 30 novembre e il 30 giugno.

Le modalità di svolgimento, il calendario e le sedi delle attività vengono stabiliti dal Direttore della Psicologia Ospedaliera dell'AOU Meyer IRCCS e comunicati al responsabile della Scuola, che offre la disponibilità per la stesura del programma e per la migliore organizzazione delle stesse.

Art. 6

Il numero delle ore annuali del tirocinio non può essere inferiore a 130 (art. 8 del DM 509/1998).



Scuola di specializzazione
ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE



Le attività del tirocinio e l'orario relativo saranno registrati su un apposito registro, controfirmato dal tirocinante e dal Supervisore.

Art. 7

I tirocinanti svolgono attività di tipo formativo, sotto la responsabilità di un Supervisore scelto dall'Azienda tra i propri operatori psicologi psicoterapeuti.

Art. 8

L'avvio della frequenza presso l'AOU Meyer IRCCS è subordinato all'avvenuta validazione da parte del medico competente della certificazione di idoneità sanitaria e dei certificati vaccinali di cui il tirocinante sia già in possesso.

A tal fine, la Scuola si impegna ad inviare la citata documentazione alla Sorveglianza Sanitaria dell'AOU Meyer IRCCS (sorveglianza.sanitaria@meyer.it).

Il medico competente, esaminata la documentazione sanitaria, procederà a sottoporre il tirocinante a sorveglianza sanitaria laddove risulti necessario in base alla valutazione dei rischi delle attività previste nel programma di cui all'articolo 5.

Art. 9

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante che svolge attività di formazione presso le strutture dell'AOU Meyer IRCCS ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. La Scuola e l'AOU Meyer IRCCS si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) la Scuola è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione al tirocinante della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) sull'AOU Meyer IRCCS ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- c) l'AOU Meyer IRCCS è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro



Scuola di specializzazione
ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE



rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l’AOU Meyer IRCCS si impegna a somministrare al tirocinante una formazione specifica conforme ai rischi a cui il tirocinante sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 10

Al fine di adempiere a quanto convenuto a carico della Struttura ospitante e tenuto altresì conto del rispetto degli standard di qualità JCI richiesti ad AOU Meyer IRCCS, la Scuola si impegna a comunicare preventivamente all’inserimento dei tirocinanti nella Struttura ospitante i dati identificativi e le informazioni richieste, unitamente alla programmazione di inizio e fine delle attività professionalizzanti.

Art. 11

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall’Azienda, seguendo le indicazioni fornite dal Servizio di Psicologia, sotto il tutorato di un Supervisore designato dal Servizio stesso.

Durante il tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal programma formativo;
- b) mantenere la dovuta riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni aziendali e su tutto quanto rientra nell’ambito del segreto professionale e del codice deontologico con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (GDPR);
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante inoltre, ai sensi del “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del Codice di Comportamento dell’A.O.U. Meyer IRCCS adottato con delibera n. 617 del 27.12.2022, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili.

Qualora le azioni del tirocinante contrastino con gli obiettivi dell’AOU Meyer IRCCS o violino gli obblighi sopra previsti, è facoltà dello stesso sospendere o revocare il tirocinio, con



Scuola di specializzazione
ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE



comunicazione scritta alla Scuola, fermo restando che è responsabilità del tirocinante rispondere personalmente per quanto è sanzionabile a norma delle leggi vigenti.

Ai fini degli adempimenti derivanti dall'applicazione della L.190/2012, l'AOU Meyer IRCCS mette a disposizione del tirocinante il Piano Aziendale per la Prevenzione della Corruzione vigente e consultabile sul sito web www.meyer.it – Sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti corruzione – Piano di Prevenzione della Corruzione.

Al tirocinante, all'inizio del tirocinio, sarà consegnata copia dei codici sopra richiamati che lo stesso si impegna a rispettare.

Art. 12

Le parti convengono che l'effettuazione del tirocinio non determina in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né di un contratto di formazione lavoro, né lo svolgimento di prestazioni di libero professionista.

Le parti convengono, altresì, che i tirocinanti non possono essere utilizzati in sostituzione del personale dipendente e che non sarà corrisposta loro nessuna retribuzione né contribuzione previdenziale o assistenziale.

Art. 13

La Scuola garantisce che all'inizio del tirocinio il tirocinante è coperto da una assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento del tirocinio, nonché da assicurazione per responsabilità civile per danni che il tirocinante stesso dovesse causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle sue attività.

Art. 14

Il presente atto entra in vigore a partire dalla sua sottoscrizione ed ha durata quadriennale salvo disdetta di una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 15

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 16

Per ogni eventuale controversia il Foro competente è il Tribunale di Firenze.



Scuola di specializzazione
ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE



Art. 17

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (art. 2, c.1 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

L'imposta di bollo pari ad € 32,00 è assolta dall'Istituto mediante versamento modello F24.

La convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma DPR 26.4.1986 n. 31, a cura e spese della parte richiedente.

Firenze, lì

Letto, approvato e sottoscritto

Istituto di Terapia Familiare
Il Rappresentante Legale
(Dr. Gianpaolo Lombardi)

Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS
Il Direttore Generale
(Dr. Paolo Morello Marchese)